Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2019, n. 21-349

L. 157/1992, LR 5/2018 Stagione venatoria 2019/2020. Integrazione della DGR n. 9-265 del 13.09.2019 di autorizzazione esercizio attivita' venatoria e piani di prelievo nelle aziende faunistico venatorie (AVF) e aziende agri turistico-venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa e germano reale.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- il comma 7 dell'articolo 17 della LR 5/2018 prevede che nell'ambito delle aziende faunistico venatorie (AFV) l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa;
- gli articoli 15 e 31 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. stabiliscono i criteri per l'esercizio dell'attività venatoria delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV) con particolare riferimento ai piani di prelievo delle AFV e al prelievo delle specie oggetto di incentivazione delle AATV;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale";
- con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;
- la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

richiamata la D.G.R n. 5-42 del 5 luglio 2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale;

dato atto che l'art. 15 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. prevede che il prelievo venatorio nelle AFV è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di prelievo, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere;

dato atto che il comma 2 dell'art. 31 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. prevede che nelle AATV il prelievo venatorio è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere;

richiamata la DGR n. 9-265 del 13.09.2019 di autorizzazione esercizio attività venatoria e piani di prelievo nelle aziende faunistico venatorie (AVF) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa e germano reale;

richiamata la DGR n. 7-288 del 24 settembre 2019 di Integrazione e parziale rettifica della DGR n. 9-265 del 13.09.2019 di autorizzazione esercizio attivita' venatoria e piani di prelievo nelle aziende faunistico venatorie (AVF) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e minilepre;

preso atto delle nuove comunicazioni dei concessionari delle AFV e AATV agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca relative alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria delle specie volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale trasmesse via PEC;

dato atto, inoltre, che dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca:

- è stato verificato che la documentazione presentata dalle AFV e AATV ha tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e che costituiscono l'effettivo oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;
- è stato ritenuto che l'autorizzare all'esercizio dell'attività venatoria e piani di prelievo può essere prevista in base all'istruttoria della documentazione presentata dalle AFV e AATV e in modo da garantire alla chiusura della stagione venatoria in corso o all'apertura della stagione successiva una consistenza faunistica commisurata all'areale di ognuna di esse.

Dato atto che, a causa della presentazione delle nuove istanze autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria e piani di prelievo, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca occorre integrare gli allegati A) e B) di cui alla DGR n. n. 9-265 del 13.09.2019.

Ritenuto, pertanto, di integrare l'allegato A) approvato con DGR n. n. 9-265 del 13.09.2019 come di seguito specificato:

PROVINCIA	ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE C.	FAGIANO	STARNA	PERNICE R.	GERMANO R.	QUAGLIA	MINILEPRE
A										
IDRI										
SAN										
TES	AATV	Consola ta	10	v	v	v		v		

Ritenuto, pertanto, di integrare l'allegato B) approvato con DGR n. n. 9-265 del 13.09.2019 come di seguito specificato:

PROVINCIA	ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE C.	FAGIANO	STARNA	PERNICE R.	GERMANO R.
CUNEO	AFV	La Bianca	38	15	0	0	0	0
ALESSANDRIA	AFV	Castagnole Monferrato	18	30	490	140	60	20
ALESSANDRIA	AFV	Montemag no	21	35	400	100	45	30

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato; con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## delibera

ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2018 di integrare agli allegati approvati con DGR n. n. 9-265 del 13.09.2019 come di seguito specificato:

## Allegato A)

PROVINCIA	ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE C.	FAGIANO	STARNA	PERNICE R.	GERMANO R.	QUAGLIA	MINILEPRE
ALESSANDRIA		Consola ta	18	X	X	X		X		

## Allegato B)

PROVINCIA	ISTITUTO	NOME	VOLPE	LEPRE C.	FAGIANO	STARNA	PERNICE R.	GERMANO R.
CUNEO	AFV	La Bianca	38	15	0	0	0	0
ALESSANDRIA	AFV	Castagnole Monferrato	18	30	490	140	60	20
ALESSANDRIA	AFV	Montemag no	21	35	400	100	45	30

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)